



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(D.P.R. 445 del 28/12/2000) prima

Il/La sottoscritt_____ nato/a a _____
_____ prov. (_____) il _____ Codice
Fiscale _____ professore di prima/seconda fascia del settore scientifico
disciplinare _____ presso l'Università di
_____ consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75¹ e
76² del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA (selezionare una delle 3 opzioni)

- (nel caso di professore/ssa di prima fascia)* di essere stato inserito/a, nell'ultimo triennio, nelle liste, tenute dall'ANVUR dei commissari sorteggiabili nelle commissioni per la procedura di abilitazione nazionale oppure, in alternativa, possedere i medesimi requisiti richiesti per l'inserimento in tali liste;
- (nel caso di professore/ssa di seconda fascia)* di essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per professore di prima fascia nel settore concorsuale per cui si propone il reclutamento, ovvero, in alternativa, essere in possesso di almeno due delle tre mediane previste per i professori di prima fascia per il medesimo settore concorsuale;
- (nel caso di studiosi stranieri)* di essere in una posizione analoga a quella di professore ordinario in settori scientifici assimilabili;
- di non aver ottenuto una valutazione negativa da parte dell'Ateneo di appartenenza ai sensi dell'art. 6, comma 7³ e 8⁴, della legge n. 240/2010;

Dichiara altresì di non essere allo stato attuale in alcuna delle situazioni che comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alle Commissioni, ossia:

- di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, di non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001⁵);
- di non aver riportato sanzioni disciplinari, nei cinque anni precedenti, o condanne penali per reati commessi nell'esercizio delle funzioni o in occasione delle stesse (art. 6, comma 5 D.R. n. Rep. 1650/2022 prot. n. 169723 del 03/08/2022⁶);
- di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del Codice penale⁷ (art. 35bis del D.lgs. 165/2001);

Autorizzo il caricamento del documento di identità sulla piattaforma PICA ai fini della procedura concorsuale, nella sezione riservata alla commissione. Mi impegno, in caso di sostituzione/scadenza della validità del medesimo, ad inviare un nuovo documento in sostituzione di quello non più in corso di validità.

Il/La sottoscritt_ allega copia di un documento di identità.

Luogo e data _____

Firma _____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I suoi dati saranno trattati esclusivamente per le finalità imposte alle Pubbliche Amministrazioni dall'art. 35 bis del D.lgs 165/2001, attraverso modalità cartacee ed informatiche e nel massimo rispetto del Regolamento UE 2016/679 ed in



particolare dei principi dell'art. 5; Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente del Rettore. L'informativa di dettaglio è pubblicata nel portale di Ateneo sezione Privacy <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>

¹ Art. 75 DPR 445-2000 (Norme penali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

² Art. 76 DPR 445-2000 (Norme penali)

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

³ Comma 7, art. 6, Legge 240/2010

7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8..

⁴ Comma 8, art. 6, Legge 240/2010

8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

⁵ Art. 35, comma 3, lett. e), D.lgs. 165/2001. (Reclutamento del personale)

Le Commissioni di concorso devono essere formate esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

⁶ Regolamento per i Ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 emanato con D.R. n. Rep. 1650/2022 prot. n. 169723 del 03/08/2022 - UNISI

Costituiscono requisiti per essere nominati componenti della Commissione per le procedure selettive dei ricercatori a tempo determinato: [...]

- non aver riportato sanzioni disciplinari, nei cinque anni precedenti, o condanne penali per reati commessi nell'esercizio delle funzioni o in occasione delle stesse; [...]

⁷ Codice Penale, Titolo II, Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Art. 314 — Peculato; Art. 315 — [ABROGATO]; Art. 316 — Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316 bis — Malversazione a danno dello Stato; Art. 316 ter — Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 317 — Concussione; Art. 317 bis — Pene accessorie; Art. 318 — Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 — Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 bis — Circostanze aggravanti; Art. 319 ter — Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater — Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 320 — Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Art. 321 — Pene per il corruttore; Art. 322 — Istigazione alla corruzione; Art. 322 bis — Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Art. 322 ter — Confisca; Art. 322 quater — Riparazione pecuniaria; Art. 323 — Abuso d'ufficio; Art. 323 bis — Circostanze attenuanti; Art. 324 — Interesse privato in atti di ufficio [ABROGATO]; Art. 325 — Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio; Art. 326 — Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; Art. 327 — [ABROGATO]; Art. 328 — Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; Art. 329 — Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Art. 330 — [Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori]; Art. 331 — Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità; Art. 332 — Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio [ABROGATO]; Art. 333 — [ABROGATO]; Art. 334 — Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art. 335 — Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art. 335 bis — Disposizioni patrimoniali.